

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 20 NOVEMBRE 2002

N. 147

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

##### *Atti e comunicazioni degli enti locali*

COMUNE DI MARTANO (Lecce)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato sul B.U. n. 56 del 20.03.92**

pag.11418

COMUNE DI LESINA (Foggia)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato sul B.U. n. 38 suppl. del 25.02.92**

pag.11439

COMUNITA' MONTANA MONTI DAUNI SETTENTRIONALI CASALNUOVO MONTEROTARO (Foggia)

**Modifiche allo STATUTO DELLA COMUNITA' pubblicato sul B.U. n. 152 del 16.10.01**

pag. 11463

## PARTE SECONDA

*Atti e comunicazioni degli enti locali*

COMUNE DI MARTANO (Lecce)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato sul B.U. n. 56 del 20.03.92****COMUNE DI MARTANO  
Provincia di Lecce****TITOLO 1  
PRINCIPI FONDAMENTALI****Art. 1  
Definizione**

(Artt. 3 e 6 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Martano è un ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

**Art.2  
Autonomia**

(Artt. 3 e 6 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, il superamento degli squilibri economici, sociali, civili, culturali, la piena attuazione dei principi di eguaglianza, di pari dignità

sociale e dei sessi e il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; tale attività persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

**Art. 3  
Finalità**

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni

future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la consistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Martano; a tal fine riconosce, sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, naturale, ambientale, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- l) concorre ad assicurare, con l'Unità Sanitaria Locale e con particolare riguardo ai problemi

della prevenzione e del controllo nei limiti di competenza, la gestione dei relativi servizi socio - sanitari integrati;

- m) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi

#### **Art.4**

##### **Assetto e utilizzazione del territorio**

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e di quello non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, soprattutto, il superamento delle barriere architettoniche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

7. Il Comune di Martano è al centro dell'isola linguistica della Grecia Salentina ed in relazione a questa sua specificità si impegna a promuovere tutte le iniziative utili a recuperare, valorizzare e rendere fruibili le preesistenze storiche e culturali del territorio, anche ai fini dello sviluppo economico e turistico. Si adopererà, a tale scopo, a promuovere la creazione e lo sviluppo di tutti gli strumenti neces-

sari ed in primo luogo lo sviluppo di tutti gli strumenti necessari ed in primo luogo lo sviluppo della Grecia Salentina.

#### **Art. 5**

##### **Territorio e Sede Comunale**

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica

2. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito di confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

#### **Art. 6**

##### **Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del Sindaco**

(artt. 6, e. 2 e 50, 3. 12,  
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune negli atti, nel sigillo, sullo stemma e sul gonfalone si identifica con il nome di "Comune di Martano - Χορα Μαρτανα Ελλάς του Δερεντου.

2. Lo stemma del Comune é così descritto: "Scudo con cavaliere sannita che monta un cavallo rampante, con ai lati due rami di quercia e di alloro, sormontato da una corona merlata e con in basso la scritta "VIRUM IN SILICES VERTIT MARTIUS PEGASEUS AEGIDE"

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

#### **Art. 7**

##### **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Lecce e con la regione Puglia.

3. Promuove lo sviluppo delle attività agricole, favorendo un'ordinata espansione delle stesse, quale espressione dei costumi e delle tradizioni locali al fine di consentire una giusta collocazione del prodotto sul mercato e ne favorisce la sperimentazione sia in campo produttivo che distributivo.

4. Promuove lo sviluppo dell'artigianato<sup>1</sup> con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

#### **Art. 8**

##### **Pari opportunità**

(Art. 6, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro

presenza nei ruoli organici;

- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 26, concernente la nomina di detto Organo.

### **Art. 9**

#### **Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi**

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

### **Art. 10**

#### **Conferenza Stato - Città - Autonomie locali**

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

- d) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

### **Art. 11**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO II**

### **ORGANI**

#### **ISTITUZIONALI DEL COMUNE (CONSIGLIO - SINDACO - GIUNTA)**

### **CAPO I**

#### **CONSIGLIO COMUNALE**

### **Art. 12**

#### **Competenze del Consiglio e Presidenza**

(artt. 38, 39, 40 e 42

del T.U. 18 agosto 2002, n. 267)

1. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si

procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

### **Art. 13**

#### **Consiglieri comunali - Convalida Programma di governo**

(artt. 38, 39 e 46 del T.U. 18 agosto 2002, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 14**

#### **Funzionamento del Consiglio Decadenza dei Consiglieri**

(artt. 38 e 43 del T.U. 18 agosto 2002, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti, il giorno di consegna non viene computato;
- b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno tre giorni prima della seduta;
- c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati:
  - n. 8 consiglieri per le sedute di prima convocazione;
  - n. 6 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
- d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e

mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

- g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
- h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari di almeno due membri; ogni gruppo costituito, anche se misto, elegge un proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria.

Nelle more della designazione, o comunque qualora non dovessero costituirsi gruppi secondo la facoltà indicata nel presente articolo, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio, e capogruppo di ciascuna lista:

- per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza, o altro consigliere incaricato;
- per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

Al capogruppo consiliare, domiciliato presso l'Ufficio Affari Generali, è consentito ottenere copia della documentazione utile ai fini dell'espletamento del proprio mandato elettorale.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai Consiglieri comunali, su specifica richiesta

individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

### **Art. 15**

#### **Sessioni del Consiglio**

(art. 38 del T.U. 18 agosto 2002, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- d) per eventuali modifiche dello Statuto

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

### **Art. 16**

#### **Esercizio della potestà regolamentare**

(art. 38 del T.U. 18 agosto 2002, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente com 2.

#### **Art. 17**

##### **Commissioni consiliari permanenti**

(art. 38 del T.U. 18 agosto 2002, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Costituzione**

##### **di commissioni speciali**

(artt 38 e 44 del T.U. 18 agosto 2002, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

#### **Art. 19**

##### **Indirizzi per le nomine e le designazioni**

(artt. 42, comma 2, lett.m), 50,

comma 9 del T.U. 18 agosto 2002, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

#### **Art. 20**

##### **Interrogazioni**

(Art. 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.



3. Il Sindaco, dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
- c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

## **CAPO II SINDACO E GIUNTA**

### **Art.21**

#### **Elezione del Sindaco**

(Artt. 46 e 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune.

In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.

### **Art. 22**

#### **Linee programmatiche**

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

### **Art. 23**

#### **Vicesindaco**

(Art. 53, del

T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, precisando che il Vicesindaco, qualora esterno al Consiglio, non sostituisce il Sindaco nelle funzioni di Presidente del Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

### **Art. 24**

#### **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza

**Art. 25****Divieto generale di incarichi e consulenze  
Obbligo di astensione**

(Art. 78 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267)

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

**Art. 26****La Giunta  
Composizione e nomina  
Presidenza**

(Artt. 47, 64 e 78 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non meno di 4 e non più di 6 Assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale, nel numero massimo di 2. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi, ove ed in quanto sussistano i presupposti, attesa la natura fiduciaria della nomina.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consi-

gliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

5. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

8. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di avori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

**Art. 27****Competenze della Giunta**

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 28****Funzionamento della Giunta**

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme

restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

### **Art. 29**

#### **Cessazione dalla carica di Assessore**

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

### **Art. 30**

#### **Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia**

(Art. 52 e 53 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che prevede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

### **TITOLO III**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO**

### **CAPO I**

#### **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI PETIZIONI E PROPOSTE**

### **Art. 31**

#### **Partecipazione dei cittadini**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

3. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 32**

#### **Riunioni e assemblee**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

### **Art. 33**

#### **Consultazioni**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

### **Articolo 34**

#### **Accesso agli atti**

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

### **Articolo 35** **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

2. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

### **Art. 36**

#### **Istanze e proposte**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o proporre la revoca di deliberazioni precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 5% del corpo elettorale con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

### **Art. 37**

#### **Cittadini dell'Unione europea** **Stranieri soggiornanti** **Partecipazione alla vita pubblica locale**

(Art. 8, comma 5,  
del T.U 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

- a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

## **CAPO II REFERENDUM**

### **Art. 38**

#### **Azione referendaria**

(Art. 8, del T.U.  
18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il quindici per cento del corpo elettorale,
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

### **Art. 39**

#### **Disciplina del referendum**

(Art. 8, del T.U.  
18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

### **Art. 40**

#### **Effetti del referendum**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

## **CAPO III DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 41**

#### **Istituzione dell'ufficio**

(art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può istituire l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente,

### **Art. 42**

#### **Nomina - Funzioni Disciplina**

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo inseriti nell'apposito regolamento.

3. Il regolamento dovrà provvedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

##### **Art. 43**

**Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti**  
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

##### **Art. 44**

**Svolgimento dell'attività amministrativa**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizza-

zione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

##### **Art. 45**

**Statuto dei diritti del contribuente**

(Art. 1, comma 4,  
della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

**TITOLO V**  
**FINANZA - CONTABILITA'**  
**ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 46**

**Ordinamento finanziario e contabile**

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 47**

**Revisione economico-finanziaria**

(Artt. da 234 a 241,  
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

**TITOLO VI**  
**SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

**Art. 48**

**Forma di gestione**

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni

e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 49, comma 1;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 49, commi 2 e 3.

**Art. 49**

**Gestione in economia**

(Art. 113, c. 1.a,  
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.



**Art. 50****Concessione a terzi**

(Art. 113, c. lb, del T.U. 18 agosto 2000, n 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

**Art. 51****Aziende speciali**

(Art. 114, del T.U.  
18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

**Art. 52**  
**Istituzioni**

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 52 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

**Art. 53**  
**Società**

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18-8-2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

**Art. 54**  
**Tariffe dei servizi**

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico - finanziario del relativo servizio compromesso da eventi imprevedibili, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

**TITOLO VII**  
**FORME DI ASSOCIAZIONE**  
**E DI COOPERAZIONE**  
**ACCORDI DI PROGRAMMA**

**Art. 55**

**Convenzioni**

(Art. 30, c. 1,  
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**Art. 56**

**Consorzi**

(art. 31, comma 1  
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla

quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

**Art. 57**

**Unione di Comuni**

(art. 32 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Martano può far parte di UNIONI DI COMUNI che devono essere costituite, di norma, tra comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

**Art. 58**

**Esercizio associato di funzioni e servizi  
da parte di due o più comuni**

(art. 32 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Martano potrà esercitare in forma associata insieme ad Altri comuni alcune funzioni e/o alcuni servizi secondo il disposto dell'art. 33 del T.U. delle autonomie locali.

**Art. 59**

**Accordi di programma**

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

**TITOLO VIII**  
**UFFICI E PERSONALE**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

**CAPO I**  
**ORGANIZZAZIONE**  
**DEGLI UFFICI E PERSONALE**

**Art. 60**  
**Criteri generali in materia**  
**di organizzazione**

(Art. 6, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 61**  
**Ordinamento degli uffici e dei servizi**

(Art. 89, del T.U.  
18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

**Art. 62**  
**Organizzazione del personale**  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

**Art. 63**  
**Stato giuridico e**  
**trattamento economico del personale**  
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Art. 64****Incarichi esterni**

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

2. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

**CAPO II**

**SEGRETARIO COMUNALE  
DIRETTORE GENERALE  
RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

**Art. 65****Segretario comunale - Direttore generale**(Artt. da 97 a 106 e 108,  
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

**Art 66****Vicesegretario comunale**

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo

in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso della stessa laurea richiesta per accedere alla carriera di Segretario comunale.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

**Art. 67****Responsabili degli uffici e dei servizi**

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18-8-2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto a dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- k) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- l) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- m) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli

uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

#### **Art. 68**

##### **Rappresentanza del comune in giudizio**

Art. 6, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio il Sindaco rappresenta il Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

- a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
- b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Il Sindaco autorizza ad agire o resistere nei giudizi di ogni ordine e grado.

3. La nomina del difensore è di competenza della Giunta.

#### **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 69**

##### **Violazioni di norme comunali - Sanzioni**

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma com-

presa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a E. 30,99 né superiore a E. 516,46.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di E. 30,99 e massima di E. 516,46.

#### **Art. 70**

##### **Modifiche dello Statuto**

(Artt. 1, comma 3, e 6  
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

#### **Art. 71**

##### **Abrogazioni**

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

#### **Art. 72**

##### **Entrata in vigore**

(Art. 6, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

---

COMUNE DI LESINA (Foggia)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato sul B.U. n. 38 suppl. del 25.02.92**

**COMUNE DI LESINA**  
**Provincia di Foggia**

**LO STATUTO DI LESINA**

## **PRINCIPI ED ELEMENTI FONDAMENTALI**

### **Art. 1**

#### **Principi fondamentali**

1. Il Comune di Lesina e Ente autonomo locale dotato di rappresentatività generale nell'ambito dei principi della Costituzione della Repubblica, delle leggi dello Stato, della Regione Puglia e delle norme del presente Statuto.

### **Art. 2**

#### **Finalità ed obiettivi**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nell'ambito della propria comunità onde contribuire all'affermazione della pari dignità sociale dei cittadini rimuovendo gli ostacoli di ordine economico ed affermando il principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, razza, di opinioni politiche e religiose;
- la promozione dello sviluppo civile e dello sviluppo sostenibile delle attività economiche, attraverso la valorizzazione e la tutela delle risorse naturali e l'avvio della crescita qualitativa e della riconversione ecologica di segmenti dell'economia del tessuto produttivo e dei consumatori, a partire dalla qualità ambientale dei servizi pubblici;
- lo sviluppo delle attività sportive ricreative e del

tempo libero, anche attraverso la promozione ed il riconoscimento di iniziative di autogestione degli impianti da parte degli utenti;

- la tutela dei diritti dei lavoratori;
- il raggiungimento della piena parità giuridica, sociale ed economica delle donne.

5. Il Comune assicura:

- i servizi sociali fondamentali per assicurare sostegno alle esigenze delle famiglie, dell'infanzia dei giovani e degli anziani;
- il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- la tutela del patrimonio storico artistico anche attraverso la realizzazione di un museo archeologico ed il recupero e la valorizzazione e salvaguardia del centro storico;
- ala tutela dell'ambiente attraverso la promozione di iniziative tendenti alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare e dunale;
- la valorizzazione del biotipo lagunare del bosco isola.

6. Il lago di Lesina è considerato la principale risorsa naturale e patrimonio storico culturale primario, che il Comune si impegna a tutelare con opportune iniziative orientate alla sua completa valorizzazione economica e turistica.

### **Art. 3**

#### **Pari opportunità**

1. Al fine di favorire la parità uomo-donna di cui alla legge 10.04.1991, n. 1257 le norme regolamentari devono rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Nella Giunta Comunale, negli organi Collegiali del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, deve essere svolta azione positiva per promuovere le pari opportunità.

### **Art. 3 bis**

#### **Informazione e comunicazione pubblica**

1. Il Comune di Lesina in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione



amministrativa, promuove le finalità di cui alla legge 07.06.2000 n. 150 contenente disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. A questo fine il Comune si impegna ad approvare apposito regolamento sull'organizzazione dei servizi di comunicazione nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

#### **Art. 4** **Programmazione** **e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione comunale, statale e regionale, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni con la Provincia e la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiorganizzazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

#### **Art. 5** **Territorio** **e sede comunale**

1. Il Comune è costituito dal centro abitato e dalle frazioni di Ripalta, Torre Mileto e Marina di Lesina. Esso comprende altresì il lago e l'istmo di Lesina. La modifica della denominazione delle frazioni, può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

2. Il Palazzo Comunale è ubicato in Lesina alla Piazza Aldo Moro.

3. Le adunanze, degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale, che fatta eccezione per il Consiglio Comunale, che si riunisce nella sala adunanze dell'edificio comunale sito in Via Fraccacreta. Previa deliberazione motivata della Giunta

Comunale, il Consiglio Comunale si può riunire anche in una sede diversa.

#### **Art. 6** **Albo Pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale ovvero in caso di assenza dello stesso, il responsabile dell'Ufficio di segreteria dispone l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale di ruolo, o verosimilmente nel caso di assenza o impedimento dello stesso, mediante dipendente avente i requisiti di legge.

#### **Art. 7** **Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Lesina, sottostante lo stemma.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata per legge.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

### **PARTE SECONDA** **ORDINAMENTO** **STRUTTURALE**

#### **TITOLO I** **ORGANI ELETTIVI**

**Art. 8**  
**Organi del Comune**

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

**CAPO PRIMO**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 9**  
**Competenze**

1. Il Consiglio Comunale ha competenza per gli atti indicati dall'art. 42 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nonché per altri casi indicati dalle leggi e dallo Statuto.

2. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

**Art. 10**  
**Elezione e durata**  
**del Consiglio Comunale**  
**Indennità**

1. La composizione del Consiglio Comunale e la elezione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità e le incompatibilità, in scioglimento, la surrogazione e supplenza, la decadenza e la posizione giuridica dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, nel rispetto dell'art. 23 comma 5, legge n. 265/99, e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.

**Art. 11**  
**Decadenza per mancata partecipazione**  
**al consiglio comunale**

1. I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengono a 3 sedute consecutive del

Consiglio Comunale possono essere dichiarati decaduti.

2. Il Consiglio contesta la causa di decadenza assegnando al Consigliere 30 giorni di tempo per formulare osservazioni e per giustificare l'assenza.

3. Il Consiglio Comunale, decorso il termine suddetto, previo esame delle eventuali giustificazioni fornite dall'interessato, in forma scritta, ovvero verbalmente nel corso della seduta consiliare, si pronuncia sulla decadenza.

4. La deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, viene notificata al consigliere interessato.

**Art. 12**  
**Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, comunque sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall'art. 42, comma 2°, lettera b) del D Lgs. n 267 del 18.08.2000.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale entro e non oltre venti giorni, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Gli adempimenti previsti dai commi 3° e 4° del presente articolo sono assolti, in caso di assenza del Sindaco, nell'ordine, dal Vice Sindaco Consigliere, dall'Assessore Anziano Consigliere e dal Consigliere anziano, che svolgono funzioni vicarie.

**Art. 13**  
**Funzionamento**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è

disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e nel rispetto dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 267 del 18.08.2000.

2. Il regolamento dovrà conformarsi al principio di consentire alla maggioranza di decidere in tempi reali, senza subire pratiche ostruzionistiche.

3. Il regolamento, in particolare, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente Statuto, disciplina:

- a. Le modalità, per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte;
- b. le sedute del Consiglio Comunale e la verbalizzazione;
- c. il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute nel rispetto dell'art 38, comma, 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- d. la presentazione di interrogazioni, sia scritte che orali, e mozioni;
- e. l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
- f. competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale, contenuti degli atti, pubblicità delle sedute, diritti e doveri dei consiglieri, competenze ed attribuzioni dei gruppi consiliari e dei capi-gruppo.

4. Le delibere sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale del Comune.

#### **Art. 14**

##### **Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 20 gg. decorrente dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. In capo a ciascun consigliere comunale e riconosciuto il diritto di intervenire nella definizione dei programmi, proponendo integrazioni ed adeguamenti, mediante presentazione di appositi emendamenti, nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Due volte all'ann, il Consiglio provvede, in

sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. Il Consiglio Comunale ha facoltà di prevedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

#### **Art. 15**

##### **Prima adunanza del Consiglio Comunale**

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco.

2. Nella prima adunanza, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto:

- provvede alla convalida degli eletti;
- giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surrogazioni.

3. Nella prima adunanza il Sindaco dà comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta Comunale.

#### **Art. 16**

##### **Il Presidente del Consiglio**

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio. In caso di assenza del Sindaco, assumono la presidenza, nell'ordine:

- il vice Sindaco-consigliere;
- l'assessore anziano consigliere;
- il consigliere anziano.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 72 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi dell'Amministrazione Comunale, approvato con D.P.R del 16.05.1960 n 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.

3. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio almeno quarantotto ore prima della seduta.

#### **Art. 17** **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale, contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

#### **Art. 18** **Consiglieri Comunali**

1. La posizione giuridica e lo status del consigliere comunale sono regolati dalla legge. Egli rappresenta l'intera comunità alla, quale costantemente risponde.

1 bis. Le cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri Comunali sono stabilite dalla Legge. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità per gli amministratori del Comune gli incarichi e le funzioni di amministrazione di società costituite o partecipate dal Comune, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali e imprenditoriali.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere di cui all'art. 16 a parità di voti dal Consigliere più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, sono immediatamente assunte

al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

#### **Art. 19** **Diritti e doveri dei consiglieri comunali**

1. Le modalità e le forme di esercizio di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, così come previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. La proposta di emendamento di una deliberazione, presentata, prima dello svolgimento del Consiglio Comunale, ad iniziativa dei consiglieri comunali, è inviata al Segretario Comunale, il quale, nei termini di legge e di statuto, anche di propria iniziativa, trasmette la proposta agli uffici competenti al fine di acquisire i pareri obbligatori per l'attuazione del giusto procedimento.

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del procedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili, successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari, ai sensi di legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale e darne formale comunicazione all'ufficio messi comunali

5. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

6. I consiglieri comunali, ai sensi del comma 5° dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs n 267 del 18.08.20000 hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge.

7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui fanno parte.

8. I Consiglieri hanno il dovere di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie verso il Comune e verso le Aziende, Istituzioni, Consorzi o Enti da esso dipendenti, amministrati o soggetti a suo controllo o vigilanza, nonché nel caso in cui si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti ed affini fino al 4° grado, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

9. Devono astenersi anche dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di opere o forniture nell'interesse del Comune e dei soggetti di cui al comma precedente.

#### **Art. 20** **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista capogruppo della lista di maggioranza non può essere componente della Giunta Municipale.

2. Il regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo consiliari limitatamente alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

#### **Art. 20 bis** **Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Lo Statuto comunale promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento comunale.

### **CAPO SECONDO** **COMMISSIONI CONSILIARI,** **COMMISSIONI CONSILIARI** **SPECIALI E TEMPORANEE.**

#### **Art. 21** **Istituzione**

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno e si avvale di commissioni permanenti, consentendo la partecipazione di rappresentanti della minoranza.

2. Il regolamento determina il numero ed i poteri delle commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il regolamento acquisisce il principio in base al quale i poteri delle Commissioni sono di natura consultiva e propositiva.

4. Le Commissioni permanenti possono invitare a partecipare ai loro lavori: il Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

#### **Art. 22** **Costituzione e competenze** **delle Commissioni** **Consiliari speciali e temporanee**

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari speciali e/o temporanee per esperire indagini conoscitive ed inchieste, ovvero, per la predisposizione di atti di particolare complessità che richiedano l'intervento di esperti qualificati.

2. Le Commissioni formulano proposte che vanno sottoposte alla decisione degli organi deliberativi.

3. Il Sindaco risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispet-

tivo presentate dai consiglieri comunali, secondo le modalità contemplate nel regolamento.

**Art. 23**  
**Composizione ed atto costitutivo**

1. Nelle commissioni va assicurata la presenza delle minoranze consiliari fermo restando che la maggioranza esistente in Consiglio va mantenuta anche in Commissione. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza.

2. I consiglieri comunali in seno alle predette commissioni sono eletti secondo il criterio proporzionale stabilito dal regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

3. Per questioni di particolare complessità la commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti qualificati.

4. L'atto deliberativo costitutivo fissa:

- il numero dei componenti;
- l'oggetto dell'attività della commissione;
- il termine per la formulazione della proposta;
- l'impegno economico globale, anche per le spese di segreteria.

**Art. 24**  
**Funzionamento**

1. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme di esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva informazione.

**CAPO TERZO**  
**GIUNTA COMUNALE**

**Art. 25**  
**Attribuzioni e competenze**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, di trasparenza e di efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. La Giunta compie atti di Amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale del Direttore Generale e dei funzionari previste dalle leggi e dallo Statuto.

5. La Giunta riferisce annualmente entro il 30 giugno al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

6. E' altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dal presente Statuto.

**Art. 26**  
**Composizione**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sei.

2. Gli assessori sono nominati con atto sindacale.

3. Non più di due assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio professionalità e competenza amministrativa.

4. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto, al fine di illustrare argomenti concernenti la propria delega.

5. Non può essere nominato assessore esterno chi abbia concorso come candidato per le elezioni del Coonsiglio Comunale in carica e non sia risultato eletto.

#### **Art. 27**

##### **Funzionamento**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

#### **Art. 28**

##### **Nomina della Giunta**

1. I componenti della Giunta Comunale sono nominati con provvedimento monocratico del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Con il provvedimento di cui sopra il Sindaco assegna ad ogni assessore funzioni ordinate per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, con assunzione delle conseguenti responsabilità.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale

#### **Art. 29**

##### **Dimissioni della carica di Assessore**

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono efficaci sin dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.

#### **Art. 30**

##### **Assessore Anziano**

1. L'assessore anziano svolge le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e del Vice Sindaco.

2. L'assessore anziano si identifica nel componente della Giunta più anziano di età.

#### **CAPO QUARTO IL SINDACO**

#### **Art. 31**

##### **Elezione**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della legge ed è membro del Consiglio comunale.

#### **Art. 32**

##### **Competenze**

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 50 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000, nonché quelle stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

#### **Art. 33**

##### **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della

legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

#### **Art. 34 Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento, nonché, nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4bis della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n.16.

2. Gli assessori in caso di assenza o impedimenti del Vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

### **TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

#### **CAPO PRIMO ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

##### **Art. 35 Principi**

1. L'amministrazione del Comune si attua

mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per programmi e per progetti;
- analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze, della divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale

#### **Art. 36 Personale**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è dettata dagli accordi collettivi nazionali dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della struttura interna.

### **CAPO SECONDO**

#### **Art. 37 Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale è scelto dal Sindaco e da questo nominato con proprio provvedimento monocratico.

2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario comunale continua ad esercitare le sue funzioni fino alla riconferma o alla nomina



del nuovo Segretario Comunale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario Comunale è confermato.

3. Il Sindaco può revocare il Segretario Comunale per violazione od omissione dei doveri d'ufficio.

4. Al Segretario Comunale sono attribuiti compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai principi fissati dalla Carta Costituzionale, dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o funzionari, coordinandone l'attività anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, salvo che il sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.

6. Il Segretario Comunale inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle funzioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- ha potere di rogito dei contratti stipulati dall'ente;
- autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- presiede le commissioni di concorsi per l'accesso ai posti che l'ente intende ricoprire;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

7. Il trattamento economico del Segretario Comunale è determinato dai contratti collettivi nazionali della categoria.

8. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale

#### **Art. 37 bis** **Vicesegretario**

1. Un dipendente dell'area amministrativa di livello apicale, in possesso di laurea in giurispru-

denza o in economia e Commercio o in scienze politiche, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco delle funzioni "vicarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

2. Ove l'assenza si protragga per un periodo superiore a 60 giorni, la sostituzione deve essere autorizzata dall'Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali.

#### **Art. 38** **Direttore Generale**

1. La nomina del Direttore Generale può avvenire nei termini e secondo le modalità contemplate all'art. 108 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000.

#### **Art. 39** **I responsabili degli uffici e dei servizi**

1. La disciplina delle funzioni e dei compiti, i requisiti soggettivi ed oggettivi, la procedura di scelta proposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, formano oggetto dell'autonomia normativa dell'Ente, la quale si esplica attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. La normativa regolamentare si uniforma al principio della distinzione tra funzione politica e direttiva e della autonomia tra gestione politica e compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici e gestione tecnico amministrativa, che, invece appartiene agli organi burocratici.

3. I responsabili apicali dei servizi, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, contabile, di decisione e di direzione dettate dal D.Lgs. 18.08.2000, n 267.

4. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione, dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione Comunale e

del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, della disciplina del personale assegnato alle proprie dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

5. I responsabili apicali dei servizi esprimono, con rilevanza esterna, i pareri sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267.

6. Spettano inoltre, ai responsabili apicali dei servizi tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che le leggi ed il presente Statuto non riservino agli organi di Governo dell'ente ed al Segretario Comunale e/o direttore generale.

7. Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione e per una migliore distribuzione dei carichi di lavoro le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi previsti dalla dotazione organica del personale.

8. La copertura dei posti di responsabili di strutture organizzative apicali di categoria professionale D, ovvero di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.

### **TITOLO TERZO SERVIZI**

#### **Art. 40 Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e

civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalle leggi e dallo Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, costituzione di consorzio, costituzione e/o partecipazione a società anche a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio o attraverso formulazione di organismi su base associativa.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee formule di partecipazione e tutela degli utenti.

#### **Art. 41 Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da apposito regolamento

#### **Art. 42 Azienda speciale**

1. Il Consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dall'azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono essere revocati dal Sindaco.

#### **Art. 43** **Istituzione**

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi le norme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma, determina altresì la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

6. Nel caso di oggettiva impossibilità da parte dell'Istituzione comunale di soddisfare efficientemente le funzioni trasferite, le stesse sono garantite dall'attività ordinaria degli organi del Comune.

#### **Art. 44** **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio procede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

#### **Art.45** **Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 46** **Il Direttore**

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, e il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.

**Art. 47**  
**Nomina e revoca**

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, nonché, di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento preposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere depositato in Segreteria, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, che procede contestualmente alla loro sostituzione.

**Art. 48**  
**Società a prevalente capitale locale**

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale sociale devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse ed il Comune.

**Art. 49**  
**Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Per la gestione dei servizi e delle funzioni il Comune potrà avvalersi di forme di gestione associata nelle forme previste dalla legge.

2. In particolare, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 dello statuto, il Comune potrà partecipare, ovvero sia promuovere la formazione di società consortili miste, ai sensi della legge 240/81. Tali società devono prevedere espressamente:

- il divieto di distribuzione degli utili;
- L'accumulo in capo ad un solo Socio di quote di capitale sociale superiore al 20%.

**TITOLO QUARTO**  
**CONTROLLO INTERNO**

**Art. 50**  
**Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo l'finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano attribuzioni di controllo, d'impulso, di proposta e di garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo sulle società per azioni e del presente Statuto.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli Uffici dell'ente.

**Art. 51**  
**Revisori del conto**

1. I revisori del conto svolgono le funzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267.

**Art. 52**  
**Requisiti soggettivi**

1. I revisori del conto, oltre a possedere requisiti descritti dalle norme del regolamento sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelle di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di

revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.

### **Art. 53**

#### **Controllo di gestione**

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia efficienza ed economicità risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

### **Art. 53 bis**

#### **Mancata approvazione del Bilancio nei termini - Commissariamento**

1. Al fine di dare attuazione all'art. 1 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 137 convertito in legge 24 aprile 2002 n. 75, la Giunta Comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra Segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti locali, docenti universitari delle materie del diritto ammi-

nistrativo o degli Enti locali, Segretari Provinciali o dirigenti amministrativi di Amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli Enti locali.

1. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ai CC.NN.LL.

### **Art. 53 ter**

#### **Statuto dei diritti del contribuente**

1. Il Comune di Lesina in materia di fiscalità locale riconosce i principi di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 e si impegna ad adeguare i regolamenti che contengono disposizioni tributarie nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

## **PARTE SECONDA ORDINAMENTO FUNZIONALE**

### **TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

#### **CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

### **Art. 51**

#### **Organizzazione sovracomunale**

1. Il Comune di Lesina promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

## **CAPO II FORME COLLABORATIVE**

### **Art. 55**

#### **Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

### **Art. 56**

#### **Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando anche nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

### **Art. 57**

#### **ConSORZI**

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi per la realizzazione e la gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale,

ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale o non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto del secondo comma del precedente art. 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

### **Art. 58**

#### **Unione di comuni**

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 54 e dei principi di cui all'art. 32 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare la funzionalità delle strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto dell'Unione individua gli organi della stessa e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgi-

mento delle funzioni ad esse affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

6. Alle unioni di comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

### **Art. 59** **Accordi di programma**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:

- determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario i costi, le fonti di finanziamento e relative regolazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo di programma, previa deliberazioni d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## **TITOLO SECONDO** **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO PRIMO**

#### **Art. 60** **Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite azioni dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

### **CAPO SECONDO** **PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI** **AL PROCEDIMENTO** **AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 61** **Modalità e contenuto della comunicazione**

1. Il Comune comunica l'avvio del procedimento mediante comunicazione personale all'interessato o, se il provvedimento riguarda un numero indeterminato o, comunque, rilevante di destinatari, con manifesti o pubblicazione sulla stampa periodica o in altra forma idonea.

2. La comunicazione indica:

- l'oggetto del procedimento;
- l'ufficio comunale e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti durante il normale orario di lavoro.

**Art. 62****Soggetti legittimati a partecipare**

1. Possono partecipare al procedimento i soggetti nei confronti dei quali il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o può produrre comunque un pregiudizio.

2. Le Associazioni e gli altri organismi hanno facoltà di partecipare al procedimento a salvaguardia degli interessi per i quali si sono costituiti.

**Art. 63****Poteri dei soggetti partecipanti**

1. La partecipazione al procedimento presume in capo ai soggetti legittimati la facoltà di accedere agli atti procedurali, di ottenere ogni informazione inerente le procedure endoprocedimentali e di presentare osservazioni e memorie.

**Art. 64****Accordi-Esclusione**

1. Il Comune può concludere accordi ai sensi dell'art. 11 legge 07.08.1990 n. 241.

2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei controlli dell'attività del Comune considerata dall'art. 13 della legge 241/90, né quando la comunicazione dell'avvio del procedimento sia oggettivamente incompatibile con il procedimento da adottarsi, per sua natura o per l'urgenza del procedimento.

3. Le ragioni dell'esclusione devono essere espressamente indicate nel provvedimento.

**CAPO TERZO****ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE****Art. 65****Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sin-

daco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

**Art. 66****Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata, oppure ne dispone l'archiviazione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. Se il termine di cui al presente comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio Comunale.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la pubblicazione.

**Art. 67****Proposte**

1. N. 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del



Comune, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette nei termini previsti dal regolamento all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, se questa è di competenza del Consiglio Comunale, altrimenti entro 10 giorni negli altri casi.

#### **CAPO QUARTO ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

##### **Art. 68 Principi Generali**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

##### **Art. 69 Associazioni**

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Il Comune riconosce comunque all'Associazione Pro Loco di Lesina il ruolo preminente di istituzione di base per la promozione dello sviluppo nei settori artistico-culturale e turistico. L'associa-

zione Pro Loco è costituita ed organizzata secondo le previsioni di cui alla legge regionale n. 27/90 e regolamento comunale di attuazione.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

4. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'albo delle forme associative.

5. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

6. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le associazioni dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

7. Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'Albo saranno consultate nelle specifiche materie attinenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali; esse potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale. Le associazioni hanno il diritto di adire il difensore civico.

8. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di queste ultime.

9. Il Comune promuove, inoltre, quali organismi di partecipazione, Forum di cittadini finalizzati a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l'amministrazione, in ordine ai fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

10. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionalità del

Forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti dalla legge.

11. I cittadini singoli o associati possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative ed ordinarie, le azioni, i ricorsi che spettano al Comune.

12. Al fine di eliminare controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini, il sindaco di sua iniziativa o su proposta della Giunta o del Consiglio Comunale nonché su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione.

13. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune istituisce la consulta delle associazioni. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, modalità di formazione e di funzionamento. Le consulte sono presiedute da membri della Giunta Comunale e sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale, nonché da rappresentanti di libere associazioni.

14. Le consulte nelle materie di competenza possono:

- esprimere parere preventivo a richiesta o di propria iniziativa su atti comunali
- indirizzare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti nonché per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali
- chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

15. Il regolamento sul funzionamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

#### **Art. 70** **Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può avvalersi di appositi organismi a base associativa, determinando le finalità da perseguire e contribuendo all'acquisizione dei fondi ed alla loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentite nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

#### **Art. 71** **Incentivazioni**

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativa per la realizzazione di progetti mirati garantiti con apposito finanziamento di bilancio comunale.

#### **Art.72** **Partecipazione alle commissioni**

1. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

### **CAPO QUINTO** **REFERENDUM**

#### **Art. 73** **Principi**

1. Sono ammessi i referendum in materia di esclusiva competenza locale e di rilevanza generale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

2. Non possono essere oggetto di referendum:  
- I tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

- Le questioni attinenti a persone o enti determinati;
- L'organizzazione degli uffici e la dotazione organica del personale.

#### **Art. 74** **Poteri di iniziativa**

1. I referendum sono indetti quando lo richiedano almeno il venti per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

#### **Art. 75** **Modalità della richiesta**

1. La richiesta degli elettori contiene il testo da sottoporre al referendum con le firme autenticate nelle forme di legge.

2. Il quesito referendario deve essere breve e chiaro e preferibilmente unico.

3. La richiesta degli elettori è depositata presso la segreteria Comunale.

#### **Art. 76** **Ammissibilità del referendum**

1. Il Segretario Comunale verifica la regolarità delle firme raccolte ed il loro numero e presenta apposita relazione al Consiglio Comunale che decide sull'ammissibilità entro sessanta giorni con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. La decisione del Consiglio Comunale è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità del referendum proposto.

#### **Art. 77** **Indizione**

1. I referendum sono indetti dal Sindaco purché

dall'esecutività della delibera consiliare che ne ha verificato la legittimità e dall'indizione decorrano almeno quarantacinque giorni.

2. Possono tenersi più referendum contemporaneamente, ma i referendum non possono tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei sessanta giorni precedenti le altre operazioni di voto.

#### **Art. 78** **Modalità per la consultazione**

1. Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito regolamento che si uniformerà al principio di snellire le operazioni di voto, che devono svolgersi in un solo giorno e di garantire la libertà e la segretezza del voto.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco mediante affissione di manifesti, in modo che tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

#### **Art. 79** **Effetti**

1. Il quesito sottoposto al referendum è approvato se alla votazione ha partecipato il 50%+1 degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Sindaco, se l'esito è stato favorevole, è tenuto a proporre al primo Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum per l'attuazione.

### **CAPO SESTO** **DIRITTO DI ACCESSO**

#### **Art. 80** **Principi**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e

dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

### **Art. 81**

#### **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti. All'uopo il Comune invia a tutte le associazioni iscritte all'albo, copia delle deliberazioni più significative dell'ente ed in particolare quelle riguardanti:

- bandi di gara,
- assunzioni di personale comunale,
- alienazione di suoli comunali,
- concessioni contributi.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione al cittadino, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.36 della legge 07.08.1990, n. 241.

## **TITOLO TERZO**

### **CAPO PRIMO DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 82**

##### **Istituzioni e Funzioni**

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del Comune, delle Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico non può intervenire su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico e su quelli avverso i quali siano stati prodotti ricorsi avanti ad organi di giustizia amministrativa, civile, penale e tributaria.

4. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata a tutelare i cittadini nei confronti della P.A. e a ridurre il contenzioso mediante l'azione di mediazione tra le parti.

#### **Art. 83**

##### **Requisiti soggettivi**

1. Il difensore civico è persona che, per esperienza di lavoro e di vita acquisita, o per studi compiuti, offra garanzia di competenza amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.

2. Il Difensore Civico deve avere i requisiti per essere eletto consigliere comunale.

3. Non può essere eletto difensore civico chi sia stato candidato a consigliere comunale per il Consiglio che deve eleggerlo.

#### **Art. 84** **Ineleggibilità e incompatibilità**

1. I consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, il Segretario Comunale, i titolari degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di servizi pubblici comunali, il revisore dei conti, i dipendenti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché i soggetti che hanno un rapporto convenzionale o contrattuale con il Comune o che sono legati al Comune da ragioni di interesse economico, non sono eleggibili a difensore civico.

2. Non possono ricoprire la carica di difensore civico, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al terzo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Capi Settore e del Segretario Comunale o comunque con i componenti degli Organi di gestione del Comune.

3. Sono altresì ineleggibili i membri ed i funzionari del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del Comune.

4. Per quanto non previsto, si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo, nonché il procedimento ivi previsto per far cessare le cause di incompatibilità.

#### **Art 85** **Elezione**

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 83 designati dalle Associazioni presenti sul territorio, dai gruppi consiliari con il voto unanime del collegio. Qualora non venga raggiunta l'unanimità, l'elezione del difensore civico avviene con una seconda votazione da ripetersi in successiva seduta consiliare e con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti il collegio, qualora non si raggiunga ancora tale maggioranza, l'elezione del difensore civico avviene in terza votazione da ripetersi in successiva seduta e

con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il collegio.

2. Il difensore civico non è rieleggibile per due mandati consecutivi.

#### **Art. 86** **Durata in carica**

1. Il difensore civico dura in carica quattro anni.

#### **Art. 87** **Giuramento**

1. Il difensore civico assume le funzioni prestando giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

#### **Art. 88** **Revoca e decadenza**

1. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge e con provvedimento motivato.

2. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione.

3. Il Difensore Civico decade dall'ufficio se nel corso del mandato si verifica una causa di incompatibilità non rimossa entro quindici giorni.

#### **Art. 89** **Prerogative**

1. Il difensore civico svolge il proprio mandato in piena indipendenza dagli organi del Comune.

2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio, egli è, però, tenuto al segreto, secondo le nonne vigenti.

3. I titolari degli organi elettivi comunali e degli

organi delle aziende speciali e delle istituzioni, i concessionari dei servizi comunali, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, il revisore dei conti e tutti i dipendenti di questi organismi, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione, nonché copia gratuita degli atti, senza alcuna formalità entro e non oltre sette giorni dalla richiesta.

4. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei cittadini.

5. Esercita il controllo preventivo di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

#### **Art. 90**

##### **Rapporti con il consiglio**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il difensore civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate.

2. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

3. In casi di particolare gravità o importanza comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.

4. Le relazioni o segnalazioni di cui al precedente comma vengono iscritte per la discussione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, da tenersi entro trenta giorni.

#### **Art. 91**

##### **Indennità di carica**

1. Al difensore civico spetta un'indennità mensile pari a quella prevista per l'assessore comunale, salva diversa determinazione della legge o del Consiglio Comunale.

#### **Art. 92**

##### **Mezzi**

1. La Giunta Comunale individua un locale idoneo ove il difensore civico possa svolgere la sua attività in modo conferente alla funzione.

2. Il difensore civico utilizza l'ufficio di segreteria comunale ed il personale addetto.

3. Le spese ed il funzionamento sono a carico dell'ufficio di segreteria dell'ente.

### **TITOLO QUARTO**

#### **CAPO PRIMO**

##### **FUNZIONE NORMATIVA**

#### **Art. 93**

##### **Statuto Comunale**

1. Lo Statuto Comunale contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1.000 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al presente Statuto.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

#### **Art. 94**

##### **Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandati dalla legge o dallo Statuto,
- in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed al cittadino.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, - nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### **Art. 95**

##### **Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione e nel D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come integrata e modificata dalla legislazione successiva.

#### **Art 96**

##### **Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze nelle materie riservategli dalle leggi.

2. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

#### **Art. 97**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

#### **Art. 98**

##### **Modifiche dello Statuto Rinvio**

1. Le modifiche statutarie sono disciplinate dal quarto comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

#### **Art. 99**

##### **Disposizioni finali**

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto comunale, Ove non diversamente stabilito dovranno essere adottati tutti i Regolamenti di esecuzione.

---

COMUNITA' MONTANA MONTI DAUNI SETTENTRIONALI CASALNUOVO MONTEROTARO (Foggia)

**Modifiche allo STATUTO DELLA COMUNITA' pubblicato sul B.U. n. 152 del 16.10.01**

#### **COMUNITA' MONTANA DEI MONTI DAUNI SETTENTRIONALI Casalnuovo Monterotaro**

**Modifica art. 19, comma 1, Statuto**  
(Deliberazione Organo Rappresentativo n. 20 del 04/10/2002 )

#### **Art. 19**

##### **Composizione dell'Organo Esecutivo**

1. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da otto membri.

